



RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE

PREMESSA

L'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile", attribuisce all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità al fine di realizzare tempi più rapidi e modalità più esplicite per il riconoscimento dei benefici di legge.

L'INPS, con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, stabilisce l'iter organizzativo e procedurale per l'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 102/2009.

ITER PER IL RICONOSCIMENTO

- Le novità prevalenti sono:
- dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica (fasi 2: 1. Certificato medico telematico; 2. Domanda inoltrata per via telematica dal cittadino o Patronato);
 - l'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL (per la regione Sicilia Asp);
 - le Commissioni mediche ASL/ASP sono integrate da un medico dell'INPS, in qualità di componente effettivo della commissione.
 - i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti;
 - gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio **unanime** dalla Commissione Sanitaria previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione;
 - gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio **a maggioranza** sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita.
 - la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di individuare condizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con disposizione di nuova visita;
 - nell'ambito del contenzioso l'INPS diventa unica controparte. Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS.

ASSENZA A VISITA

Il cittadino può, in caso d'impossibilità ad essere presente alla convocazione, modificare la data di visita proposta dal sistema una sola volta. Se assente alla visita, verrà comunque nuovamente



convocato. La mancata presentazione anche alla seconda convocazione sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

STATO DELLA PRATICA

Tutto il processo amministrativo e sanitario, sarà consultabile dal cittadino o dagli Enti di patronato direttamente sul sito www.inps.it, attraverso un PIN rilasciato dall'Istituto. Il PIN si ottiene attraverso richiesta telefonando al Contact Center Inps-Inail (al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico) o direttamente sul sito dell'Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria).

ACCERTAMENTO

SANITARIO

L'istante viene visitato dalla Commissione Medica ASL/ASP integrata dal medico INPS. Qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, sarà possibile richiederla attraverso il proprio medico di medicina generale abilitato. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio **a maggioranza** sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita.

VERIFICHE ORDINARIE

L'INPS effettuerà delle verifiche ordinarie nella misura tra il 2 ed il 5% sui verbali definiti annualmente dalla Commissione medica ASL/ASP, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo da parte di Centri Medico Legali collocati in regioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento, al scopo di uniformare la valutazione su tutto il territorio nazionale.

VERIFICHE STRAORDINARIE

Il piano di verifiche straordinarie sulla permanenza dello stato invalidante programmato per l'anno 2010, prevede l'effettuazione di 100.000 visite. Tale iter risulta concluso ed in atti non sono state emanate direttive normative tali da riavviare le predette verifiche straordinarie.

FUNZIONE DI CONCESSIONE

La concessione delle provvidenze economiche è espressamente attribuita alle Regioni dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Per i verbali che possono dare diritto ad un riconoscimento economico (con una percentuale pari o superiore al 74%), l'interessato viene invitato a completare, l'inserimento dei dati necessari per l'accertamento dei requisiti socio-economici e della modalità di pagamento richiesta.



RICORSI

Avverso il **mancato riconoscimento sanitario** è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni dalla notifica del giudizio. La recente normativa introduce la qualificazione dell'Inps come **unico legittimato passivo**. L'Inps diventa unica "controparte" nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali.